

DELIBERA DEL 13 OTTOBRE 2020 N. 181

Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Art. 1, commi 780 e 781: riduzione dei premi per gli artigiani. Annualità 2020.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta del 13 ottobre 2020

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare l'art. 25 recante l'ordinamento degli enti previdenziali pubblici;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2019 di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

vista la relazione del Direttore generale in data 6 ottobre 2020;

visto l'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che prevede la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti dalle imprese artigiane con effetto dal 1° gennaio 2008, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originarie da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo, relativo alla gestione unitaria dell'Ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 (2,8%);

visto l'articolo 1, comma 781, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che stabilisce che la riduzione dei premi di cui al comma 780 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dalle specifiche normative di settore le quali abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro e che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio;

vista la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 17 settembre 2008, con la quale il citato dicastero ha comunicato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato il carattere strutturale dell'intervento a partire dal 1° gennaio 2008 e ha precisato che le risorse da destinare agli artigiani risultano pari a 27 milioni di euro annui, da assegnare in via prioritaria alle aziende artigiane che investono in prevenzione;

vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2010, con la quale è stato rappresentato che tanto la Ragioneria Generale dello Stato quanto l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno espresso pareri concordi nel dare un'interpretazione dell'articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 diretta a concedere lo sconto a tutte le aziende che certifichino il rispetto delle norme in materia di sicurezza e la mancanza di infortuni in un arco di tempo precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio (comma 781, punto b), senza tener conto dell'attuazione dei suddetti piani pluriennali di prevenzione (comma 781, punto a);

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019, di approvazione - nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione presidenziale 2 ottobre 2018 n. 385 delle nuove Tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019, di approvazione - come da tabelle 1, 2 e 3 annesse al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione presidenziale 30 gennaio 2019 n. 43 della nuova Tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

tenuto conto che sussistono le condizioni per assentire lo sconto per l'annualità 2020;

vista la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale allegata alla citata relazione del Direttore generale, con la quale la percentuale della riduzione, da applicarsi in occasione dell'autoliquidazione 2020/2021 è determinata in misura pari al 6,81% dell'importo del premio assicurativo per il 2020;

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale,

DELIBERA

di stabilire la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2018/2019, in misura pari al 6,81% dell'importo del premio dovuto per il 2020.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'adozione del provvedimento di competenza.

Il Segretario

f.to Stefania Di Pietro

Il Presidente

f.to Franco Bettoni